

Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla proposta di modifica degli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

(redatta ai sensi dell'art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)

Signori Azionisti,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica di alcune disposizioni dello statuto sociale.

Nel prosieguo della presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Consob n. 11971/99, si effettuerà il confronto tra il testo vigente degli articoli dello statuto sociale interessati dalla proposta di modifica sottoposta alla Vostra approvazione e il nuovo testo che si propone di adottare.

1. Premessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto nella riunione del 10 marzo 2011, in applicazione di quanto previsto dall'art. 25 dello statuto sociale (a norma del quale, l'organo amministrativo è competente a deliberare sull'adeguamento dello statuto a disposizioni normative), ad introdurre alcuni adeguamenti obbligatori allo statuto sociale conseguenti all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, di recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva europea 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, nota come direttiva "Shareholder's Rights", nonché del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 di attuazione della Direttiva europea 2006/43/CE in tema di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Si propone quindi ora di procedere al completamento del quadro di adeguamento dello statuto sociale alla predetta normativa, apportando anche quelle modifiche di natura facoltativa che sono rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea dei soci.

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto dai nuovi artt. 147-ter comma 1 ter e 148 comma 1 bis del TUF risulta necessario introdurre nello statuto sociale criteri di composizione delle liste di nomina degli organi amministrativi e di controllo che prevedano il rispetto dell'equilibrio tra generi di cui alla citata normativa.

2. Illustrazione delle modifiche statutarie proposte e delle motivazioni sottese.

Si illustrano qui di seguito in sintesi le modifiche proposte allo statuto sociale e le relative motivazioni.

Articolo 12

La nuova formulazione dell'art. 2369 del Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. n. 27/10, prevede che gli statuti delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio possano escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze dell'Assemblea indicate per la seconda convocazione dall'art. 2369 terzo comma del Codice Civile (l'Assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata) e

dall'art. 2368 primo comma, secondo periodo, del Codice Civile (l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta) e, per l'Assemblea Straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda dall'art. 2369 settimo comma del Codice Civile (deve essere rappresentato almeno un quinto del capitale sociale).

Tale facoltà, in considerazione anche della composizione dell'azionariato della Società e delle modalità di svolgimento delle precedenti assemblee fino ad ora tenute, può risultare utile per offrire una chiara comunicazione al mercato degli eventi societari, rendendo certa per gli azionisti la data in cui si terrà l'adunanza, nonché per garantire lo snellimento delle operazioni procedurali necessarie alle adunanze con la conseguente riduzione dei costi connessi alla gestione ed organizzazione delle riunioni assembleari.

Si propone quindi di modificare l'art. 12, prevedendo la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di stabilire che all'Assemblea che si tenga in unica convocazione si applichino direttamente le maggioranze stabilite dalla legge per le convocazioni successive alla prima, indicandolo nell'avviso di convocazione.

Il D.Lgs. n. 27/10 ha inoltre introdotto l'art. 135undecies del D.Lgs n. 58/98 (TUF) che istituisce la nuova figura del rappresentante designato dalle società quotate, ossia un soggetto che le società quotate nominano ed identificano nell'avviso di convocazione per ciascuna Assemblea, affinché i singoli Azionisti possano conferirgli delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all'ordine del giorno. La suddetta disposizione normativa prevede altresì la facoltà per le società di introdurre nello statuto sociale l'esclusione di tale figura.

A tale proposito, si ritiene opportuno, tenuto anche conto della composizione dell'azionariato e delle modalità con cui gli azionisti hanno fino ad ora partecipato alle Assemblee, introdurre nello statuto una clausola che, senza escludere a priori il ricorso alla suddetta figura del rappresentante degli azionisti, preveda la facoltà per il Consiglio di Amministrazione di non designare tale soggetto, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

Articoli 18 e 28

A seguito dell'introduzione nel Testo Unico della Finanza dei nuovi artt. 147-ter comma 1 ter e 148 comma 1 bis, con la legge n. 120 del 12 luglio 2011 diretta ad assicurare l'equilibrio tra generi nella composizione degli organi amministrativi e di controllo delle società quotate e la conseguente modifica del Regolamento Emittenti tramite delibera Consob n. 18098 dell'8 febbraio 2012, si ritiene opportuno proporre fin da subito agli azionisti modifiche statutarie che prevedano criteri di composizione delle liste di nomina dei predetti organi e, in caso di cessazione nel corso del mandato dei singoli componenti, modalità di sostituzione degli stessi, nel rispetto dell'equilibrio tra generi di cui alla citata normativa; in particolare le modifiche interesserebbero l'art. 18 dello statuto sociale per quanto riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e l'art. 28 dello statuto sociale per quanto riguarda la nomina dei membri del Collegio Sindacale.

Sono stati, inoltre, sostituiti con l'occasione i rinvii a norme e regolamenti specifici, contenuti in dette clausole statutarie, con il generico rinvio alle norme di legge e regolamentari vigenti.

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto delle modifiche.

STATUTO SOCIALE

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p>Articolo 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte ai sensi di legge con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società e secondo le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza di seconda e di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p>	<p>Articolo 12) Le convocazioni delle assemblee sono fatte ai sensi di legge con la pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sul sito Internet della Società e secondo le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora e il luogo per l'adunanza di seconda e di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di stabilire, indicandolo nell'avviso di convocazione, che all'assemblea che si tenga a seguito dell'unica convocazione si applichino direttamente le maggioranze stabilite dalla legge:</p> <ul style="list-style-type: none">- in caso di assemblea ordinaria per le convocazioni successive alla prima;- in caso di assemblea straordinaria per le convocazioni successive alla seconda. <p>Il Consiglio di Amministrazione ha infine la facoltà di non designare il soggetto al quale gli aventi diritto ad intervenire all'assemblea possono conferire la delega per l'intervento, dandone notizia nell'avviso di convocazione.</p>
<p>Articolo 18) La Società adotta per la propria Amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409 - septies del Codice Civile.</p> <p>L'Amministrazione della Società può essere affidata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, a un Consiglio composto da 5 a 15 Amministratori, anche non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, nei limiti del disposto dell'art. 2383 secondo comma Cod. Civ., decadono e si sostituiscono a norma di legge e</p>	<p>Articolo 18) La Società adotta per la propria Amministrazione e per il controllo, il sistema tradizionale di cui agli articoli da 2380 a 2409 - septies del Codice Civile.</p> <p>L'Amministrazione della Società può essere affidata, secondo quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, a un Consiglio composto da 5 a 15 Amministratori, anche non soci.</p> <p>Essi durano in carica per il periodo stabilito al momento della nomina, nei limiti del disposto dell'art. 2383 secondo comma Cod. Civ., decadono e si sostituiscono a norma di legge e sono rieleggibili.</p>

<p>sono rieleggibili.</p> <p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il quarantesimo del capitale sociale o, se inferiore, la diversa misura stabilita dall'art. 144 quater del Regolamento Emittenti Consob e pubblicata dalla Consob ai sensi dell'art. 144 septies del medesimo Regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs 58/1998 e di almeno due soggetti per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette.</p> <p>Nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società deve metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e</p>	<p>Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il quarantesimo del capitale sociale o, se inferiore, la diversa misura stabilita dall'art. 144 quater del Regolamento Emittenti Consob e pubblicata dalla Consob ai sensi dell'art. 144 septies del medesimo Regolamento. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Le liste indicano quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.</p> <p>In ciascuna lista deve essere contenuta ed espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto avente i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, d.lgs 58/1998 e di almeno due soggetti per il caso che l'Assemblea determini il numero dei consiglieri superiore a sette.</p> <p>In ciascuna lista devono essere indicati candidati di entrambi i generi tranne per le liste che presentino un numero di candidati inferiori a tre.</p> <p>Nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società deve metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre</p>
---	---

<p>con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi; (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere nella persona del candidato elencato al primo posto della lista. <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale da garantire l'indipendenza in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.</p>	<p>modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi; (ii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, e (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.</p> <p>All'elezione degli amministratori si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere nella persona del candidato elencato al primo posto della lista. <p>Il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maniera tale da garantire l'indipendenza in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e l'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF.</p>
---	--

<p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore (o di due nel caso in cui l'Assemblea determini il numero degli amministratori superiore a sette) in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998 si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998;</p> <p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri: (i) il candidato che risulterà eletto per ultimo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998; (ii) il secondo amministratore sarà eletto sulla base di quanto previsto alla lettera a) che precede;</p> <p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico amministratore nominato avente i requisiti citati eletto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si procederà per la nomina del secondo come descritto alla lettera b)(i) che precede.</p>	<p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore (o di due nel caso in cui l'Assemblea determini il numero degli amministratori superiore a sette) in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998 si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998;</p> <p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri: (i) il candidato che risulterà eletto per ultimo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella medesima lista in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 d.lgs 58/1998; (ii) il secondo amministratore sarà eletto sulla base di quanto previsto alla lettera a) che precede;</p> <p>c) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri e con un unico amministratore nominato avente i requisiti citati eletto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, si procederà per la nomina del secondo come descritto alla lettera b)(i) che precede.</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia raggiunto l'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF si procederà come segue:</p> <p>a) in caso di Consiglio di Amministrazione composto fino a sette membri, risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella medesima lista il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi;</p> <p>b) in caso di Consiglio di Amministrazione composto da più di sette membri risulterà eletto, anziché il candidato indicato al primo posto della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo candidato non eletto nella</p>
---	---

<p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze previste dalla legge e risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 148 comma 3 d. lgs n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato</p>	<p>medesima lista il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per l'equilibrio tra generi richiesto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF il candidato che risulterà eletto per ultimo e tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato non eletto nella medesima lista il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi.</p> <p>Nel caso in cui venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze previste dalla legge e risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea. Qualora così procedendo non si raggiunga l'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF il candidato che risulterà eletto per ultimo sarà sostituito dal primo candidato non eletto il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi. Nel caso in cui ciò non fosse sufficiente per l'equilibrio tra generi richiesto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF il candidato che risulterà eletto per penultimo sarà sostituito dal secondo candidato non eletto il cui genere consente il raggiungimento dell'equilibrio tra generi.</p> <p>Qualora così procedendo, in presenza di un nominando Consiglio di Amministrazione composto rispettivamente fino a sette o da più di sette membri, non risulti rispettivamente eletto uno o due amministratori in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 148 comma 3 d. lgs n. 58/1998 per gli amministratori indipendenti di società quotate, il candidato o i due candidati che risulterebbero eletti per ultimi in base all'ordine progressivo della lista e tratti dall'unica lista presentata sono sostituiti, rispettivamente, dal primo o dai primi due candidati di ordine progressivo inferiore dotati dei citati requisiti ed indicati nella medesima lista.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea</p>
---	--

<p>dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un amministratore tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti nella lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica e fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti; - l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato a maggioranza, scegliendo il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione. <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista presentata, quelli rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del dlgs 58/1998.</p> <p>La nomina assembleare dell'amministratore in sostituzione dell'amministratore cessato è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del dlgs 58/1998.</p> <p>Articolo 28) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso.</p>	<p>con le maggioranze di legge.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voto si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>L'amministratore indipendente che, successivamente alla nomina, perda i requisiti di indipendenza deve darne immediata comunicazione al consiglio di amministrazione e, in ogni caso, decade dalla carica.</p> <p>Nel caso di cessazione dalla carica, per qualunque causa, di un amministratore tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti nella lista alla quale apparteneva l'amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica e fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti e l'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF; - l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'amministratore cessato a maggioranza, scegliendo il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione. <p>In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un amministratore tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista presentata, quelli rimasti in carica provvedono alla sua sostituzione mediante cooptazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del dlgs 58/1998 e l'equilibrio tra generi previsto dall'art. 147 ter comma 1 ter TUF.</p> <p>La nomina assembleare dell'amministratore in sostituzione dell'amministratore cessato è liberamente effettuata con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti ai sensi del dlgs 58/1998.</p> <p>Articolo 28) L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi e due supplenti, e determina per tutta la durata dell'incarico il relativo compenso.</p>
--	---

<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il quarantesimo del capitale sociale o, se inferiore, la diversa misura stabilita dall'art. 144 quater del Regolamento Emittenti Consob e pubblicata dalla Consob ai sensi dell'art. 144 septies. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Inoltre non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e 144 terdecies del regolamento Consob n. 11971.</p>	<p>I Sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Alle minoranze è riservata l'elezione di un Sindaco effettivo e di uno supplente.</p> <p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti da eleggere. Le liste si compongono di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il quarantesimo del capitale sociale o, se inferiore, la diversa misura stabilita dall'art. 144 quater del Regolamento Emittenti Consob e pubblicata dalla Consob ai sensi dell'art. 144 septies. La titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito, purchè entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti a un medesimo gruppo e che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni dell'emittente, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare liste diverse.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste e, se eletti, decadono dall'ufficio i candidati che ricoprono già incarichi di Sindaco in altre cinque società quotate, con esclusione delle società controllate, e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.</p> <p>Inoltre non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/98 e 144 terdecies del regolamento Consob n. 11971.</p>
---	---

<p>Nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società le deve metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voto si procederà a nuova votazione da</p>	<p>Nei termini previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti le liste devono essere depositate presso la sede della società e la società le deve metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito Internet e con le altre modalità previste dalle norme di legge e regolamentari vigenti.</p> <p>Le liste devono essere corredate di (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144 quinquies del Regolamento Consob n. 11971/99 con questi ultimi; (iii) un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica, e (iv) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza di requisiti normativi e statutariamente prescritti per le rispettive cariche.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>All'elezione dei Sindaci si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed un supplente; - dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, che assume altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e l'altro membro supplente. <p>Se i due membri effettivi tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono dello stesso genere il restante membro effettivo deve essere di genere diverso.</p> <p>Qualora le prime due liste ottengano un numero pari di voto si procederà a nuova votazione da parte</p>
--	--

<p>parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze previste dalla legge e i tre membri effettivi e i due membri supplenti risultano eletti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle due sezioni della lista.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo di voto per lista il numero dei candidati eletti risulti inferiore a tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo subentrerà il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di sindaco cessato, per qualsiasi causa, tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'Assemblea provvede alla sua sostituzione a maggioranza scegliendo il sostituto tra i candidati della stessa lista e sezione che abbiano preventivamente accettato la sostituzione; - in caso di sindaco cessato, per qualsiasi causa, tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista presentata, la nomina del sostituto è liberamente effettuata con le maggioranze di legge. <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 2 nonché quelli inerenti il diritto bancario, il diritto commerciale, il diritto tributario, il settore finanziario, creditizio e assicurativo.</p>	<p>dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste.</p> <p>Qualora venga presentata un'unica lista l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa con le maggioranze previste dalla legge e i tre membri effettivi e i due membri supplenti risultano eletti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle due sezioni della lista.</p> <p>In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo di voto per lista il numero dei candidati eletti risulti inferiore a tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti il Collegio Sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'Assemblea con le maggioranze di legge.</p> <p>Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade dalla carica.</p> <p>In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo subentrerà il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.</p> <p>L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di sindaco cessato, per qualsiasi causa, tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti l'Assemblea provvede alla sua sostituzione a maggioranza scegliendo il sostituto tra i candidati della stessa lista e sezione che abbiano preventivamente accettato la sostituzione; - in caso di sindaco cessato, per qualsiasi causa, tratto dalla prima lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall'unica lista presentata, la nomina del sostituto è liberamente effettuata con le maggioranze di legge. <p>Ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano materie e settori strettamente attinenti all'attività della Società quelli elencati al precedente articolo 2 nonché quelli inerenti il diritto bancario, il diritto commerciale, il diritto tributario, il settore finanziario, creditizio e assicurativo.</p>
---	---

3. Insussistenza del diritto di recesso.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che non ricorrano le condizioni per l'esercizio del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti:

DELIBERA

- di modificare gli artt. 12, 18 e 28 dello statuto sociale secondo il testo contenuto nella relazione del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti;
- di conferire al Presidente e Amministratore Delegato Ing. Pietro Giuliani, al Co-Amministratore Delegato Dott. Marco Malcontenti ed all’Amministratore e Direttore Generale Dott.ssa Paola Mungo, in via disgiunta, i più ampi poteri per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle deliberazioni che precedono, nonché introdurre nelle presenti deliberazioni tutte le eventuali modificazioni, soppressioni o aggiunte eventualmente richieste dalle competenti autorità.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Ing. Pietro Giuliani